

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALINI CANAVESI, GARAVINI, LUCIO MAGRI, AZZOLINA, BOLOGNESI, RENATO ALBERTINI, BACCIARDI, BARZANTI, BERGONZI, BOGHETTA, BRUNETTI, CANGEMI, CAPRILI, CARCARINO, CRUCIANELLI, DOLINO, DORIGO, FISCHETTI, GALANTE, GORACCI, GUERRA, LENTO, MAIOLO, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MITA, MUZIO, RUSSO SPENA, SARRITZU, SESTERO GIANOTTI, SPERANZA, TRIPODI, VENDOLA, VOLPONI

Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione per i lavoratori e le lavoratrici e norme sulla relativa indennità sostitutiva

Presentata il 9 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione legislativa del servizio di ristorazione (mensa) dei lavoratori nasce dall'esigenza di proteggere un loro diritto.

Detta esigenza rappresenta un momento essenziale per il processo di emancipazione dei lavoratori verso livelli di maggiore dignità ed uguaglianza, soprattutto in questo momento in cui i lavoratori stanno subendo un pesante arretramento nella loro condizione socio-economica.

È molto importante non dimenticare il fatto che, se stiamo oggi a discutere di una regolamentazione legislativa della ristorazione (mensa) dei lavoratori, ciò non è dovuto al caso, ma ci è stato imposto dalla volontà di migliaia di lavoratori di rivendicare su questo problema il rispetto di un loro diritto.

Non ci è dato di sapere come mai e per colpa di chi la trasmissione della memoria di questo diritto sia stata interrotta per quasi trent'anni, ma di certo siamo in

grado di capire come mai solo in questi anni esso abbia cominciato a riemergere e ad essere preteso. È percezione diffusa tra i lavoratori e le lavoratrici, infatti, che il processo di emancipazione della loro condizione verso livelli di maggiore dignità e uguaglianza con gli altri cittadini stia subendo, proprio in questi anni, un pesante arretramento. Bisogna avere coraggio a sostenere che i salari di non molto superiori al milione al mese consentano ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie quella esistenza libera e dignitosa prescritta dall'articolo 36 della nostra Costituzione.

È in questo quadro che il problema della mensa come retribuzione e quello connesso del valore reale della sua indennità sostitutiva è andato assumendo un significato socialmente rilevante.

Migliaia di lavoratori si aspettano di vedere se il Parlamento di questa Repubblica sia o no capace di essere argine sicuro di difesa di un loro riconosciuto Stato di diritto, senza lasciarsi influenzare da spinte derivanti dagli interessi di altre parti sociali.

Per questo la nostra proposta, mentre sancisce che la consumazione gratuita di un pasto è un diritto del lavoratore ed un dovere del datore di lavoro, non intende però sacrificare il concetto giuridico acquisito che essa è salario in natura e quindi parte integrale della retribuzione. Una proposta di legge che contenesse la modifica di questo *status* si configurerebbe infatti non solo come assurda pretesa di modificare la natura e quindi l'essenza ontologica di una erogazione dovuta al lavoratore, ma anche come strumento per ridurre, nei fatti, il livello salariale raggiunto.

Non vogliamo inoltrarci in argomentazioni giuridiche specifiche, ma non si può non ricordare che storicamente, tutte le volte che si è posto il problema della natura della mensa, se servizio munificamente offerto dal datore di lavoro o reale voce salariale, esso è sempre stato risolto nella seconda accezione.

L'accordo del 20 aprile 1956, reso *erga omnes* con il decreto del Presidente della

Repubblica 14 luglio 1960, n. 1026, ad esempio, giungeva al termine di due anni di intensissime lotte sindacali finalizzate appunto a tutelare il carattere retributivo dell'indennità di mensa. La vertenza per la rivalutazione del prezzo reale della mancata mensa è stata la vertenza sindacale più importante del dopo-guerra tra il 1955 e il 1956. Tutte le vertenze legali allora aperte si appellavano alla sentenza della Corte di cassazione del 6 maggio 1954, nella quale vi era il concetto che la mensa era una parte del salario che i datori di lavoro corrispondevano al lavoratore in natura. Il suo equivalente in denaro va quindi corrisposto tutte le volte che il lavoratore è assente giustificato (esempio: malattia, ferie, eccetera). E in quegli anni lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. *l'Unità* del 20 novembre 1955) riconosceva che l'indennità di mensa faceva parte della retribuzione. L'attenta lettura degli articoli 2120 e 2121 del codice civile (indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto) non lasciavano poi nessun dubbio sul fatto che il valore di questa indennità sostitutiva dovesse essere quello reale e non quello convenzionale. Del resto la Corte di cassazione si sta pronunciando su questa linea in maniera ormai continuativa (21 luglio 1989-20 febbraio 1991).

Nel dicembre del 1990 un pretore milanese, il dottor Santosuosso, riconosceva, nella prima causa « pilota » dei nostri giorni, ad alcuni lavoratori aderenti al COBAS dell'Alfa Romeo di Arese il diritto al rimborso del valore reale di mancata mensa.

Ad essa sono seguite decine e decine di vertenze in tutta Italia e pronunciamenti di diverse preture del lavoro.

Oggi più di 50.000 lavoratori hanno vertenze legali in corso di definizione e numerose strutture di base, del sindacato confederale e non, partecipano alla rivendicazione anche con scioperi nelle fabbriche. Il 7 febbraio 1991 la direzione della FIAT e i sindacati CGIL-CISL-UIL hanno siglato un accordo che mentre lascia inalterato il valore dell'indennità sostitutiva a favore del lavoratore (100 lire) aumenta a

1.300 lire (rivalutabili secondo gli indici ISTAT) quello che i lavoratori pagano (invece delle precedenti 20 lire); la FIAT, con questa operazione, intascherà dai lavoratori 40 miliardi l'anno e i lavoratori si vedono nuovamente decurtato il già misero stipendio.

FIAT e imprese del gruppo IRI, nell'aprile del 1992 hanno minacciato la chiusura delle mense poi rinviata al gennaio 1993, a nostro avviso per drammatizzare lo scontro e porre pesantemente il problema nella trattativa nazionale sul salario e « obbligare » il Parlamento e il Governo a intervenire chiedendo un intervento legislativo. E il Governo, anziché rimettersi al giudizio della magistratura, prende il pretesto dalle disdette della convenzione del servizio mensa e inserisce nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, all'articolo 6, i commi 3 e 4 che non sono attinenti con la sostanza del decreto medesimo, recante « misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ». Il Governo ha dimostrato così una volontà politica di incidere sui giudizi in corso, in particolare per quanto riguarda il comma 4, nel quale la retroattività non è espressa letteralmente ma la formulazione è di chiara natura retroattiva.

Si è così perpetrato un incredibile furto a danno dei lavoratori, studiando un meccanismo giuridico capace di mettere in discussione anche diritti pregressi, quegli stessi che sono stati riconosciuti ai lavoratori in modo ormai consolidato dalla Suprema Corte. Come se il legislatore, quasi giudice di grado superiore, si arrogasse il diritto di correggere ciò che i giudici hanno sentenziato.

In questa situazione una proposta di legge che, contrastando tutto questo *corpus* legislativo di sostegno, apportasse una radicale modifica allo stato attuale del diritto in questione, sarebbe vissuta dai lavoratori come un'altra decisione penalizzante da assommare alle tante altre che stanno piovendo loro addosso in questi tempi.

Se poi, come è avvenuto nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, si tentasse addirittura di dare valenza giuridica retroattiva a questa modifica, allora dovremmo tutti riconoscere che la certezza del diritto non è più un pilastro intoccabile della nostra convivenza civile.

Il distacco e il discredito verso un Parlamento che si dovesse prestare, per interessi di parte, a compiere tali inaudite manipolazioni, farebbe passi da gigante in migliaia e migliaia di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto alla mensa).

1. È fatto obbligo alle imprese, agli enti pubblici economici e agli altri soggetti ad essi assimilati, nonché a tutti i datori di lavoro, di assicurare ai lavoratori il diritto alla consumazione gratuita di un pasto caldo per ogni giornata lavorativa.

ART. 2.

(Modalità di esercizio del diritto di mensa).

1. La fruizione del servizio di ristorazione di cui all'articolo 1 avviene, in relazione alle dimensioni dell'impresa, dell'ente o del datore di lavoro obbligato e agli orari di lavoro attraverso:

a) mense aziendali;

b) mense interaziendali;

c) accordi del datore di lavoro con servizi, centri o imprese di ristorazione.

2. Nel caso di datori di lavoro che impieghino meno di cinque dipendenti, ove non sia possibile garantire il diritto di cui all'articolo 1 con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo di corrispondere un'indennità di mensa pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 6.

ART. 3.

(Fruizione del servizio).

1. Le modalità di fruizione dei servizi di cui all'articolo 2 sono concordate fra le parti sociali sulla base delle caratteristiche del soggetto obbligato e delle attività che esso svolge.

2. Per le mense interaziendali la sede per la definizione delle intese fra le parti sociali di cui al comma 1 è l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

3. In caso di ristrutturazioni aziendali o di andamenti produttivi che determinino ricadute sui lavoratori addetti al servizio di ristorazione, agli stessi si applicano i medesimi interventi e dispositivi di legge previsti per i lavoratori alle dipendenze del soggetto presso il quale si realizza il servizio di mensa.

ART. 4.

(Mense interaziendali).

1. Per la realizzazione e la gestione delle mense interaziendali possono essere costituite apposite società.

2. Possono essere azionisti delle società di cui al comma 1 anche gli enti locali.

3. Le strutture delle mense interaziendali possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività sociali e culturali.

ART. 5.

(Contributo).

1. L'eventuale contributo monetario del lavoratore per la fruizione del servizio di mensa viene definito attraverso un accordo tra le parti individuate ai sensi dell'articolo 7.

2. Non può essere pattuito tra le parti alcun aumento del contributo di cui al comma 1 senza che sia contemplato un proporzionale aumento dell'indennità sostitutiva percepita dai lavoratori stessi; la misura di tale aumento deve comunque rimanere al di sotto del tasso d'inflazione previsto per l'anno in corso.

ART. 6.

(Valore dell'indennità).

1. Per tutti i lavoratori l'indennità di mensa, calcolata ai sensi del comma 2, è

considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività, malattia e ferie, nonché della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità.

2. Il valore dell'indennità sostitutiva di mensa, pari alla media dei costi sostenuti dalle aziende in ambito provinciale, è determinato da una commissione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione all'uopo istituita.

3. Per i datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'indennità sostitutiva è pari alla cifra corrisposta dal datore di lavoro per i giorni lavorativi.

4. Restano salve le migliori condizioni previste da norme in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il diritto all'indennità di mensa è irrinunciabile. In ogni caso il lavoratore non può avanzare alcuna ulteriore pretesa nell'ipotesi in cui non intenda fruire della consumazione del pasto.

ART. 7.

(Organizzazioni sindacali).

1. Le parti abilitate ad avviare e a stipulare accordi in applicazione di quanto previsto dalla presente legge sono il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali o altro organismo rappresentativo operante a livello aziendale e costituito da membri eletti tra i lavoratori.

ART. 8.

(Controllo).

1. I lavoratori, mediante loro rappresentanze liberamente elette, hanno diritto di controllare che il servizio mensa sia conforme alle norme igienico-sanitarie, la qualità e la quantità del cibo e delle bevande e la gestione delle liste delle vivande in genere. Deve essere istituita a livello aziendale una commissione di controllo mensa sulla base delle disposizioni

previste in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 9.

(Lista delle vivande).

1. In relazione al tipo di attività svolto, alla etnia, alla fede religiosa, e alle esigenze di salute dei lavoratori, le rappresentanze di cui all'articolo 7 concordano a livello aziendale, interaziendale o di gruppo, ovvero a livello territoriale, i menù-tipo e la quantità e la qualità delle vivande, definendone il tipo *standard*. Il menù-tipo deve prevedere, fra l'altro, la disponibilità di cibi caldi.

ART. 10.

(Abrogazione).

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. I datori di lavoro e le organizzazioni di cui all'articolo 7, in occasione dei rinnovi dei contratti di lavoro, provvedono ad adeguare la normativa da essi prevista alle disposizioni della presente legge.

ART. 11.

(Norme transitorie e finali).

1. A partire dal 1° gennaio 1993, le imprese, gli enti o gli altri datori di lavoro che non abbiano provveduto ad assicurare la realizzazione del diritto di ristorazione di cui all'articolo 1 sono tenuti a definire, mediante il confronto con le parti di cui all'articolo 7, le modalità e i tempi di realizzazione del servizio stesso entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

ART. 12.

(Deduzione dal reddito imponibile).

1. Le imprese che gestiscano direttamente il servizio di ristorazione possono usufruire di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20 per cento del valore del nuovo servizio realizzato.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.